

Emilio

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

CAPO I

REFERENDUM CONSULTIVO
NORME GENERALI

ART. 1

FINALITA'

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare , previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale, nonché dal capo terzo del presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materia di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale e dal presente regolamento .
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative , programmi e progetti di interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza , efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto o proposto l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie , devono essere precisate :
 - a) le utilità sociali che con le stesse si intende conseguire adottando criteri di elevata produttività :
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.
5. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - Statuto ;
 - imposte e tasse;
 - rette e tariffe.
 - regolamento dei lavori del Consiglio ;
 - bilancio comunale ;
 - organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - le norme in materia del personale dipendente ;
 - i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - piani di investimento , P.R.G. e piani attuativi e le delibere concernenti assunzioni di mutui e prestiti.



ART. 2

Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione, insediata su un ambito del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono mai essere frazionate dalla delimitazione.

ART. 3

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 1 (uno) referendum
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari ed eventualmente i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 4

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio Comunale;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

ART. 5

Iniziativa del Consiglio Comunale

- 1 . L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono , secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi .
- 2 . La proposta di quesito e/o dei quesiti (massimo 5) da sottoporre a referendum deve essere presentata da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e deve essere votata dal 65% dei Consiglieri assegnati ;
- 3 Ad avvenuta esecutività della delibera di cui al comma 2 del presente articolo , il quesito e/o i quesiti da sottoporre a referendum devono essere sottoposti, con le modalità di cui al successivo art.7, alla verifica di ammissibilità del Collegio di garanzia, il quale dovrà essere convocato dal Sindaco entro 15 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4 La proposta di cui al precedente comma 2 è corredata del preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum , predisposto dal Dirigente del Dipartimento Patrimonio e Finanze con la collaborazione di tutti gli Uffici che saranno impegnati nella consultazione . Il Dirigente del Dipartimento Patrimonio e Finanze correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8/6/1990,n.142 , recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni .
- 5 . La deliberazione adottata ad iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione , che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum .
- 6 . Nel caso che il referendum sia limitato a una parte della popolazione , la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione .

ART. 6

Iniziativa dei cittadini

- 1 . I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono , alla costituzione di un Comitato di promotori , composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti (massimo cinque) - che dovrà essere oggetto del referendum , conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo . Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Coordinatore , che ne esercita la rappresentanza.
- 2 . La proposta di referendum consultiva è articolata in una domanda o, eccezionalmente , in un massimo di cinque domande, riferite alla materia oggetto di referendum. La proposta deve contenere indicazioni precise circa il suo oggetto e deve essere formulata in un modo chiaro per permettere risposte univoche da parte degli elettori .
3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori , con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione . Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione , deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono , in alcun caso, essere frazionate da tale delimitazione. Il Sindaco convoca entro quindici giorni il Collegio di garanzia.,

ART. 7

Collegio di garanzia

1 Il Collegio di garanzia è composto da :

- a) il Presidente del Tribunale o suo delegato , con funzioni di Presidente;
- b) Giudice di Pace del mandamento o della circoscrizione ;
- c) Preside della facoltà di Giurisprudenza di Palermo o un suo delegato esperto in materia di ordinamento degli Enti Locali ;

2 Il Collegio di garanzia si pronunzia con provvedimento definitivo sull'ammissibilità del quesito e/o dei quesiti proposti per il referendum , tenuto conto di quanto dispongono la legge , lo statuto ed il presente regolamento;

3 Fungerà da segretario del collegio predetto un dipendente dell'Ufficio Elettorale, designato dal Dirigente Affari Generali e Sociali .

4 Il luogo , il giorno e l'ora della riunione è comunicato al rappresentante del Comitato se trattasi di referendum richiesto dai cittadini e al Presidente del Consiglio Comunale se trattasi di referendum richiesto dal Consiglio Comunale ed al Sindaco , con facoltà d'intervento , se richiesti dal Collegio di garanzia ;

5 Le decisioni del Collegio sono notificate al rappresentante del Comitato o al Presidente del C.C. con atto motivato e sono comunicate al Sindaco, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

6 Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile non potranno più essere presentati nelle stesse materie quesiti da sottoporre a referendum già dichiarati inammissibili dal Collegio di garanzia;

7 Ai membri del Collegio di garanzia spetta un gettone a seduta di L. 1.000.000= oltre il rimborso spese .

Al segretario della commissione spetta un gettone di L.70.000 = a seduta .

ART. 8

Adempimenti del Comitato dei promotori

1 Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito ,il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore a 1500(millecinquecento) degli iscritti nelle liste elettorali . Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è dato dal 5% degli iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

2 Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli , ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " Comune di Porto Empedocle - Richiesta di referendum consultivo e l'indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario . I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione le firme di presentazione devono essere apposte da iscritti nelle sezioni elettorali comprese nella delimitazione.

3 Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome , Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un Notaio, cancelliere o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco . Le autenticazioni effettuate dagli impiegati comunali sono esenti da spese.



6. Il Collegio di cui al terzo comma dell'art.14 verifica che tutte le operazioni, referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio Comunale per la consultazione referendaria.

ART. 10

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale di cui agli artt. 5 e 8 del presente regolamento, adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

Per l'anno in corso viene previsto che il referendum può tenersi in una unica giornata di domenica dei mesi di ottobre e novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 3. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai capigruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Collegio di garanzia. Una copia dei relativi provvedimenti viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel manifesto viene chiaramente precisato il quesito e/o i quesiti relativi al referendum nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato; le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

ART. 11

Chiusura delle operazioni referendarie

1 . Nel caso in cui ,prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare , vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso , il Collegio di garanzia , sentito il Comitato dei promotori , propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati .

2 . Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio , il Collegio di garanzia, sentiti il Sindaco ,il Presidente del C.C. e la Commissione dei Capigruppo , propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3 . Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie ,entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio ,al Collegio di garanzia, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza , mediante i manifesti e gli altri mezzi usualmente adoperati per l'informazione .

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E SCRUTINIO

ART. 12

Organizzazione

1. L'organizzazione delle operazioni referendarie è curata dal responsabile dell'Ufficio Elettorale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione.
2. L'Ufficio Elettorale predispose tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e fornirà il necessario supporto agli altri uffici comunali e le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

ART. 13

I Certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali debbono essere stampati entro il tredicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio dagli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio Comunale dagli elettori medesimi , dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al predetto comma .

ART. 14


L'Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per i referendum è composto dal Presidente , da due scrutatori dei quali uno , a scelta del Presidente , assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione , la Commissione elettorale comunale procede , in pubblica adunanza

- preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune ; al sorteggio , per ogni sezione elettorale , di due scrutatori , compresi nell'Albo di cui alla legge 8/03/1989 , n. 95 , modificata dalla legge 21/03/1990 , n.53 .
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali prescelti nell'Albo di cui alla legge 21/03/1990 ; n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21/03/1990 n. 53 .
 4. Ai componenti dell'Ufficio di sezione è corrisposto un'onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D. P. R. 27/05/1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum.
 5. L'impegno dei componenti degli Uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione, fatto salvo il proseguimento per completare le operazioni di spoglio medesimo.

ART. 15

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957 n. 761.
 2. L'Ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita dalle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, avvenuta la consegna, da parte del Comune, del materiale necessario alle operazioni elettorali. terminate le operazioni preliminari l'Ufficio di sezione è chiuso. Le operazioni riprendono alle ore 6,00 della domenica seguente e, terminate le operazioni di rito, ha inizio la votazione.
 3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere , ove lo richiedono , un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale , designato dal capogruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum di iniziativa popolare può assistere alle operazioni suddette , presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del comitato dei promotori , con apposito atto . Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa , dal dipendente del Comune abilitato a tale funzione.
 4. Le schede per il referendum, di carta consistente , di tipo unico e di identico colore , sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito e/o i quesiti formulati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 , letteralmente riprodotti a caratteri chiaramente leggibili .
 5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte , secondo la suddivisione effettuata dal Presidente .
 6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (si o no) , nel rettangolo che la contiene .
 7. Le votazioni si concludono alle ore 20,00 . Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
 8. Qualora alla consultazione referendaria non prenda parte il 50% + 1 degli iscritti nelle liste elettorali generali per i referendum interessanti tutta la popolazione o il 50 % + 1 degli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni interessate dalla consultazione referendaria , non si procede allo scrutinio ;
- 

9. Conclusa la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, le quali continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente all'Ufficio Elettorale del Comune stesso.

ART. 16

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per i referendum composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima sezione integrato dai due scrutatori della seconda. Fungerà da segretario il più giovane degli scrutatori.
2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori alle ore 8,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria :
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell' art. 15 .
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum .
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio Centrale del referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale per i referendum viene fatto constatare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al responsabile dell'Ufficio Elettorale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni .
5. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale trasmette uno degli originali del verbale al Collegio di garanzia il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento ,prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio Centrale, verificando , ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati , con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. Il Collegio di garanzia , conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco ed all'Ufficio Elettorale.
6. Il Sindaco provvede , entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio Centrale e del Collegio di garanzia , alla comunicazione dell'esito della consultazione :
 - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai consiglieri comunali , mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capigruppo di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e del Collegio di garanzia ;
 - c) al Comitato dei promotori , mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e del Collegio di garanzia .
7. Il responsabile dell'ufficio elettorale dispone il deposito e la conservazione dei

verbali delle adunanze dell'Ufficio Centrale e del Collegio di Garanzia nell'archivio comunale , insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione referendaria.

8. Ai componenti dell'Ufficio Centrale per i referendum viene corrisposto , per le Funzioni presso lo stesso svolte , un'onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum . Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale e dell'adunanza del Collegio di garanzia , deve essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , per 15 giorni .

CAPO IV

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 17

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione .
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato per la propaganda relativa ai referendum comunali un numero di spazi non inferiori al minimo previsto dal 2 comma dell'art. 2 della legge 4/04/1956,n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il venticinquesimo giorno precedente quello della votazione , attribuendo :
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti articoli 13 , 2 Comma e 14 , 14 comma , una superficie di cm. 70 x 100 ;
 - b) a ciascun comitato dei promotori di referendum una superficie di cm. 70 x 100 ;
5. I gruppi consiliari ed i comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria , dando avviso al Comune.
6. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione , il Sindaco notifica ai gruppi consiliari , al Comitato dei promotori , l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite .
7. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma , lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi .Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura

diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione .

ART. 18

Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4/04/1956 , n. 212 nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24/04/1975, n. 130 , e successive modifiche e/o integrazioni le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati , si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori di referendum , ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette .
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4/04/1956 , n.212 , nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori , le disposizioni di cui al presente capo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio Comunale per la consultazione referendaria.

ART. 19

1. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi costituiscono priorità che l'Amministrazione Comunale deve comprendere nei suoi programmi , decidendo gli indirizzi politico- amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

ART. 20

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni dell'Amministrazione Comunale conseguenti all'esito del referendum vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme eventualmente previste.
2. Copia degli eventuali atti relativi all'oggetto del referendum di iniziativa popolare viene notificata , entro dieci giorni dall'adozione , al rappresentante del Comitato dei promotori .

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Scheda per il referendum

1. Il facsimile della scheda per il referendum , distinto come allegato A) costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. E' riprodotto in formato cm. 15x 25 , secondo le modalità di cui al precedente art. 21 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune .

ART. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni a seguito dell'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione avvenuta.

IL DIRIGENTE AA.GG. E SS.F.F.
(D.ssa Concetta Giglia)

VISTO : IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Benedetto Aldo Timineri)